

*Il figlio maggiorenne perde il lavoro? Non rivive il diritto al mantenimento*

Corte App. Catania, decreto 26 novembre 2014 (Pres. Zappia, est. Rita Russo)

**FIGLIO MAGGIORENNE CHE ABBA CONSEGUITO L'INDIPENDENZA – PERDITA DEL LAVORO – RIVIVISCENZA DEL DIRITTO AL MANTENIMENTO - ESCLUSIONE**

*Una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l'autonomia economica, mediante espletamento di una attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno. (Cass. 26259/2005; Cass. 1761/2008; Cass.1585/2014). In simili casi, può eventualmente sorgere il diritto agli alimenti, basato su differenti presupposti.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Fatto e diritto

Con ricorso del 10.2.2014 M. Nella ha impugnato il decreto reso ex art. 710 c.p.c. dal Tribunale di Siracusa, di cui in epigrafe, con il quale il Tribunale, in esito alla domanda di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi proposta da G. V. contro M. Nella ha eliminato l'assegno per il mantenimento della moglie e del figlio S., già disposto nella misura di euro 600,00 mensili in sede di separazione consensuale. Propone reclamo la M. assumendo che non sussistono giustificati motivi per la revisione, in quanto non risponde a verità che il figlio S. abbia conseguito autonomia economica; osserva inoltre che la proprietà dell'appartamento ove ella abita, circostanza già valutata negli accordi di separazione, non è sufficiente a consentirle un tenore di vita analogo a quello proprio della convivenza matrimoniale e che il G., sebbene formalmente disoccupato, non può considerarsi esentato dall'obbligo di mantenimento. Chiede la riforma del provvedimento impugnato in conformità ai motivi di reclamo e che vengano confermate le condizioni della separazione consensuale, in subordine che venga disposto in suo favore un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili, con vittoria di spese e compensi.

Si è costituito il reclamato resistendo, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.

All'udienza del 6.11.2014 sentiti i procuratori delle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.

Con il primo motivo di reclamo la parte lamenta che ingiustamente sia stata considerata significativa la circostanza della proprietà, in capo ad essa reclamante, della casa ove abita, trattandosi di circostanza non nuova e già conosciuta all'epoca della separazione consensuale.

Deve però rilevarsi che detta circostanza non è stata valutata dal primo giudice come fatto in sé nuovo, ma alla luce della circostanza nuova dedotta dal G. e cioè il suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, ai fini di stabilire se il richiedente assegno di mantenimento vi ha diritto, deve valutarsi la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, (Cass. 25293/2013) disparità economica che può anche venire meno a seguito della perdita del lavoro da parte del soggetto obbligato; in questo caso la presenza di risorse prima ritenute insufficienti a pareggiare la condizione economica dei coniugi, come appunto la proprietà di un bene, può divenire rilevante, nella nuova e diversa condizione economica delle parti complessivamente considerata.

Il motivo di reclamo è quindi infondato.

Con il secondo motivo di reclamo si lamenta che sia stato eliminato l'assegno per il figlio S., sebbene questi non abbia raggiunto l'autonomia economica e risulti, allo stato, disoccupato. La parte lamenta che mentre si è dato credito al certificato prodotto da G. V., che attesta il suo stato di disoccupato, non altrettanto credito si è dato all'analogo certificato relativo alla condizione del figlio S.. Questa è, tuttavia, una ricostruzione delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato non aderente alla realtà. La lettura del provvedimento impugnato rivela immediatamente che il primo giudice ha spiegato le ragioni della decisione, con articolata e chiara motivazione, facendo riferimento al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e cioè che una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l'autonomia economica, mediante espletamento di una attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno. (Cass. 26259/2005; Cass. 1761/2008; Cass.1585/2014). In simili casi, può eventualmente sorgere il diritto agli alimenti, basato su differenti presupposti, questione che qui non viene in discussione. Il Tribunale ha quindi valutato il fatto che G. S., che oggi ha 23 anni, ed il cui titolo di studi è la licenza media, è stato assunto nel 2011, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da una impresa edile come aiuto muratore. Si tratta quindi di un contratto di lavoro che rappresenta un adeguato inserimento nel mondo lavorativo, considerata l'età del giovane e il suo titolo di studio, idoneo a determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori. La circostanza che in seguito G. S. abbia perduto il lavoro, per circostanze non del tutto precisate, sebbene il contratto fosse a tempo indeterminato, ed abbia comunque poi conseguito un contratto di lavoro a tempo determinato, non può, in virtù del principio sopra esposto fare risorgere l'obbligo di mantenimento, nemmeno se, allo stato, il giovane risulti disoccupato.

Il motivo di reclamo è quindi infondato.

Con il terzo motivo di reclamo la M. lamenta l'errore del Tribunale nel ritenere insussistenti le condizioni per confermare l'assegno di mantenimento in suo favore, nonostante ella sia ancora disoccupata ed in difficoltà economiche, mentre, secondo la reclamante "tutto fa pensare che lo stato di disoccupazione (n.d.r. del marito) sia fittizio, sempre per sottrarsi all'obbligo di mantenimento"

In verità nessuna delle circostanze dedotte dalla reclamante lascia pensare che la perdita del lavoro da parte di G. V. sia fittizia, e che lo

stesso continui a lavorare “in nero” né la reclamante si è offerta di provare adeguatamente detta sua affermazione. Ella ha depositato le querele presentate alla legione dei Carabinieri e un atto di precetto, ma la sussistenza di progressi inadempimenti non è di per sé un dato di univoca lettura. Pertanto, oggi, la già valutata disparità economica tra i coniugi non sussiste più: nessuno dei due può vantare un lavoro regolarizzato e se pur vero che il G. ha una esperienza professionale specifica (tubista) la M. da canto suo ha il vantaggio di vivere casa di sua proprietà, elemento giustamente valorizzato dal primo giudice perché, come sopra si è detto, mentre questo fatto non era stato considerato sufficiente a pareggiare la condizione economica dei coniugi quando il G. percepiva un reddito fisso da lavoro dipendente, acquista oggi, nella attuale situazione di precarietà di entrambi, ben altro rilievo.

Il motivo è quindi infondato.

In conclusione, il reclamo non merita accoglimento e il provvedimento impugnato deve essere confermato.

Le spese seguono la soccombenza del reclamante e devono essere liquidate in applicazione dell'articolo 13 della legge 31/12/2012 n. 247 e del DM n. 55 del 10/3/2014 pubblicato in GU 2/4/2014. Di conseguenza, considerato il valore della controversia, tenuto conto dell'oggetto della stessa della sua non rilevante complessità, in assenza di totale attività istruttoria, l'importo della liquidazione va determinato in complessivi euro 1.888,50 di cui euro 540,00 per la fase di studio euro 438,50 per la fase introduttiva, euro 910,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso come sopra liquidato, IVA e CPA.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 128, integrativa dell'art. 13 del DPR 115/2002, poiché l'impugnazione è respinta integralmente, il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale. Sussistono i presupposti per l'applicazione della norma, in quanto il processo è iniziato in data posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata legge, pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2013.

P. Q. M.

Rigetta il reclamo.

Condanna M. Nella al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in euro 1.888,50 oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso come sopra liquidato, IVA e CPA.

Dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento, a carico di M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale ai sensi dell'art. 1 commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 128.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 novembre 2014.